

L'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, richiama alla Giunta regionale:

- la legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 (Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali), così come da ultimo modificata con la legge regionale n. 19 del 5 ottobre 2023, ed in particolare l'articolo 7 il quale prevede l'erogazione di voucher alle famiglie dei minori residenti nel territorio regionale di età compresa tra tre mesi e tre anni a parziale rimborso della spesa sostenuta per l'utilizzo del servizio di tata familiare;
- il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE));
- la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5, (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del servizio sociosanitario regionale, e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), modificata parzialmente dall'articolo 13 del Capo IV della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12, con il quale sono state anche approvate disposizioni in materia di autorizzazione e di accreditamento di strutture sanitarie e sociali;
- in particolare, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 38 della suddetta l.r. 5/2000 che prevedono che:
 - ✓ l'emanazione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti di autorizzazione e di accreditamento spetti al dirigente della struttura regionale competente, entro il termine fissato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere dell'organismo tecnicamente accreditante (OTA), che provvede all'istruttoria tecnico-valutativa per la verifica del possesso dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento;
 - ✓ l'OTA di cui sopra è istituito presso l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1564 del 30 ottobre 2015 avente ad oggetto "Approvazione delle direttive per l'applicazione dell'art. 2, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), della l.r. 19 maggio 2006, n. 11: "Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" e revoca delle DGR 2883/2008 e 2630/2009.";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 167 del 15 febbraio 2019 avente ad oggetto "Approvazione, ai sensi della l.r. 5/2000, di nuove disposizioni in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività, nonché di accreditamento in ambito sanitario e sociale. Sostituzione degli allegati alle DGR 1108/2016 e 1671/2017.";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1366 del 21 dicembre 2020 "Disposizioni applicative per l'erogazione di voucher a favore delle famiglie con bambini iscritti e frequentanti i servizi di tata familiare, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 23 luglio 2010, n.23";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 609 del 31 maggio 2024 relativa all'approvazione per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della l.r. 19 maggio 2006, n. 11, del Piano di azione annuale per la promozione e il sostegno del sistema dei servizi per la prima infanzia, nell'ambito del quale è stata introdotta la riduzione del 20% delle rette a carico delle famiglie per i servizi di nido di infanzia e di spazio gioco.

Precisa che la formulazione dell'articolo 7 "Voucher per il servizio di tata familiare" e dell'articolo 23 "Rinvio" della L.R. 23/2010 prevedono che i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi disciplinati dalla legge stessa, nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla loro concessione, siano periodicamente stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli Enti locali, nel rispetto degli stanziamenti previsti annualmente nel bilancio regionale.

Richiamate le seguenti note trasmesse da alcune Tate familiari con le quali si propongono delle modifiche rispetto all'attuale disciplina dei voucher di cui all'articolo 7 della l.r. n. 23/2010 e alla revisione del numero massimo di bambini che la singola Tata può accogliere, ai sensi dell'articolo 34 della deliberazione di Giunta regionale n. 1524 del 30 ottobre 2015:

- ✓ nota del 23 maggio 2024, a firma delle Tate libere professioniste, relativa alla richiesta di incremento del rapporto numerico da n. 4 a n. 5 bambini per ogni Tata familiare;
- ✓ nota prot. n. 33466 del 21.10.2024 e nota prot. n. 37125 del 11.11.2024, a firma delle Tate libere professioniste, relativa ai seguenti aspetti:
 - a) revisione tariffe, tenuto anche conto delle differenze tariffarie esistenti rispetto al servizio di nido di infanzia ed in particolare della recente introduzione della riduzione del 20% delle tariffe dei nidi;
 - b) incremento della quota di 1,00 € prevista attualmente per i pasti consumati dai bambini (come indicato nell'articolo 4, comma 4 della DGR n.1366/2020), riconoscendo la copertura totale del costo o, in alternativa, un contributo ai pasti di 2,00 € gestito con le stesse modalità del calcolo del voucher ovvero in percentuale secondo le fasce ISEE e riconosciuto per un qualsiasi tipo di pasto erogato durante la giornata: spuntino, pranzo e merenda;
 - c) mantenimento della disciplina attuale per quanto riguarda le assenze dal servizio, con particolare riferimento a quelle derivanti da motivi di salute;
 - d) incremento del rapporto numerico tra bambini e Tata da 4:1 a 5:1.

Riferisce che, su proposta della Struttura competente in materia, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 della l.r. 23/2010 e della differente tipologia di servizio che viene erogato nei nidi pubblici rispetto a quello privato svolto dalle Tate, con la contribuzione regionale a favore delle famiglie attraverso il sistema dei voucher, è possibile e opportuno quanto segue:

- a) accogliere le richieste di adeguamento in base all'indice Istat periodo 2018-2024 delle tariffe massime applicabili dalle tate e graduale avvicinamento dei sistemi tariffari previsti per gli asili nido e gli spazi gioco e le tate familiare, per quanto tecnicamente fattibile (il sistema di contribuzione dei nidi prevede una tariffa mensile in base all'ISEE familiare, mentre le famiglie che usufruiscono del servizio reso dalle Tate pagano un costo orario sul quale vengono riconosciute % differenti di voucher in base all'ISEE), con ottimizzazione preliminare dell'utilizzo del bonus nidi riconosciuto dallo Stato attraverso l'Inps;
- b) riconoscere le spese sostenute per i pasti consumati dai bambini presso il servizio di tate familiari attraverso un rimborso onnicomprensivo giornaliero pari a 2,00 euro;
- c) non accogliere la richiesta di mantenimento dell'attuale disciplina delle assenze dal servizio, in quanto considerevolmente diverso da quello previsto nei nidi, anche tenuto conto dell'abolizione delle certificazioni mediche nell'ambito dei servizi di istruzione;
- d) accogliere l'incremento del rapporto numerico tra bambini e Tata da 4 a 5 bambini, previsto dall'articolo 34, comma 1, dell'allegato alla DGR 1564/2015, tenuto conto delle motivazioni indicate dalle Tate nella richiesta formulata e sopra richiamata e che il servizio di coordinamento pedagogico della Struttura regionale competente ritiene condivisibili.

Richiama infine la nota dell'8 gennaio u.s. trasmessa dall'ARPA, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di Organismo Tecnico Accreditante di cui all'articolo 38 della l.r. 5/2000, acquisita al protocollo al n. 728 in medesima data, con la quale, tra l'altro, si segnala all'articolo 19, comma 5 (*Il coordinamento è garantito per uno o un insieme di servizi per la prima infanzia presenti sul territorio secondo un rapporto numerico indicativo di una unità a tempo pieno equivalente ogni 45 posti*) dell'allegato alla deliberazione di Giunta regionale n. 1564/2015, sopra richiamata, l'anomalo utilizzo del termine "indicativo" associato ad un numero definito che non consente l'applicazione

puntuale del requisito e si suggerisce di prendere in considerazione una diversa formula del requisito.

Propone di modificare la DGR 1564/2015, di disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, per quanto attiene alla revisione del rapporto numerico tra bambini e Tata sopra descritto, per correggere anche l'imprecisione contenuta nella medesima deliberazione relativa all'utilizzo di un termine generico nell'ambito di un atto di definizione di requisiti e standard che per loro natura devono essere chiari e definiti.

Propone altresì di revocare la DGR 1366/2020 sopra richiamata e di approvare contestualmente le disposizioni applicative per l'erogazione dei voucher a favore delle famiglie con minori iscritti e frequentanti i servizi di tata familiare, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 23/2010, con decorrenza 1° marzo 2025.

LA GIUNTA REGIONALE

ritenute condivisibili le proposte sopra formulate di modifica delle disposizioni applicative per l'erogazione di voucher a favore delle famiglie che usufruiscono dei servizi di tata familiare, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 23/2010, allegate alla presente deliberazione nonché revocare, a decorrere dal 1° marzo 2025, la DGR 1366 del 21 dicembre 2020, e di revisione della deliberazione 1564/2015;

preso atto del parere positivo n. 6/2025, espresso in data 28 gennaio u.s. dal Consiglio permanente degli enti locali, acquisito al protocollo regionale al n. 3145 in data 29 gennaio 2025, ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 23/2010, sulla proposta della presente deliberazione che così prevede:

“...parere positivo formulando la seguente osservazione da intendersi parte integrante e sostanziale del parere reso.

L'Assemblea del CPEL, preso atto della rideterminazione dei sistemi tariffari previsti per il servizio di tata familiare, evidenzia la necessità di assicurare omogeneità di costi, nell'applicazione concreta delle nuove modalità di calcolo del voucher, per tutte le tipologie di frequenza e per ogni fascia di Isee, in tutti i servizi alla prima infanzia – tate familiari e nidi d'infanzia – al fine di garantire equità nelle modalità di accesso agli stessi.”;

precisato, a proposito dell'osservazione formulata dal CPEL, che uno degli obiettivi della presente revisione, come rappresentato nelle premesse, è proprio il graduale avvicinamento dei sistemi tariffari previsti per gli asili nido e gli spazi gioco e le tate familiari, evidenziando tuttavia che avvicinamento non significa analogia che non sarebbe perseguibile per la natura differente dei due servizi di nido e tata familiare. Nel complesso, per cinque fasce ISEE rispetto alle sei previste, le tariffe del servizio di nido pubblico o privato convenzionato sono inferiori rispetto a quelle applicate dalle Tate e solo in via residuale, per una sola fascia di ISEE, avviene il contrario. La sovrapposizione esatta non è possibile, ma grazie alle presenti nuove disposizioni, l'avvicinamento è significativo.

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;

considerato che la Dirigente della Struttura assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati dell'Assessorato sanità, salute, politiche sociali ha rilasciato il parere di legittimità favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, le disposizioni applicative per l'erogazione di voucher a favore delle famiglie con minori iscritti e frequentanti i servizi di tata familiare, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23, allegate alla presente deliberazione della quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che le disposizioni contenute nell'allegato alla presente deliberazione si applichino a decorrere dal 1° marzo 2025 e che i voucher relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2025 siano erogati sulla base dell'ISEE relativo all'anno 2024;
3. di revocare a decorrere dal 1° marzo 2025 la deliberazione della Giunta regionale n. 1366 in data 21 dicembre 2020;
4. di modificare con decorrenza 1° marzo 2025 l'allegato della deliberazione della Giunta regionale n. 1564 del 30 ottobre 2015 nel modo seguente:
 - a) sostituzione del comma 1 dell'articolo 34 - *Ricettività e modalità dell'offerta* - al Capo II - *Tata familiare (Servizio educativo in contesto domiciliare)* -, Titolo III - *Servizi integrativi* con il seguente testo:

“La tata può accogliere fino a cinque minori contemporaneamente, da un minimo di 2 ore a un massimo di dieci ore continuative giornaliere, sulla base di orari concordati con la famiglia e indicati nel contratto di diritto privato stipulato tra le parti (la tata e un genitore del minore), fatto salvo il rispetto dei requisiti strutturali previsti.”;
 - b) sostituzione del comma 5 dell'articolo 19 - *Requisiti gestionali comuni* - al Capo III - *Standard strutturali e requisiti organizzativi e gestionali comuni dei servizi socio educativi* -, Titolo I - *Oggetto e disposizioni generali*, con il seguente testo:

Il coordinamento è garantito per uno o un insieme di servizi per la prima infanzia presenti sul territorio secondo un rapporto numerico di una unità a tempo pieno equivalente ogni 45 posti;
5. di rinviare ad atti del dirigente della Struttura competente dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali eventuali e ulteriori specifiche e indicazioni a complemento delle disposizioni allegate alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la spesa per l'erogazione dei voucher di cui al punto 1 del dispositivo trova copertura sul capitolo U0017329 (Trasferimenti correnti a famiglie del voucher per il servizio di tata familiare) del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
7. di disporre che gli uffici competenti predispongano un testo coordinato della DGR 1564/2015 che recepisca le modificazioni di cui alla presente deliberazione, da rendere fruibile sul sito istituzionale della Regione – sezione politiche sociali -, contestualmente alla pubblicazione nella medesima sezione dell'allegato di cui al punto 2 del dispositivo.

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 106 in data 3 febbraio 2025

APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON MINORI ISCRITTI E FREQUENTANTI I SERVIZI DI TATA FAMILIARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2013, N. 23. REVOCA DELLA DGR 1366/2020

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 recante *Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali*, le presenti disposizioni disciplinano il procedimento amministrativo di erogazione di voucher alle famiglie dei minori residenti nel territorio regionale di età compresa tra tre mesi e tre anni¹, a parziale rimborso della spesa sostenuta per l'utilizzo del servizio di tata familiare.

Art. 2 Destinatari

1. I voucher sono concessi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a favore dei soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale, con residenza nel territorio regionale, che siano intestatari del contratto stipulato con il servizio di tata familiare di riferimento e delle fatture emesse mensilmente dal servizio.
2. Il voucher spetta per ogni figlio fino al compimento del terzo anno di età¹, a condizione che il figlio risieda nel territorio regionale e che risulti nel nucleo familiare dichiarato nell'attestazione dell'Indicatore della Situazione economica Equivalente (ISEE) minorenni in corso di validità del richiedente.

Art. 3 Requisiti per accedere al contributo

1. Per accedere al contributo il beneficiario deve:
 - a) essere in possesso del contratto stipulato con il servizio di tata familiare di cui al comma 3, art.2;
 - b) aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE minorenni. L'attestazione ISEE minorenni è rilasciata dall'INPS previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica e viene acquisita direttamente dalla suddetta struttura competente.
2. Qualora all'atto della presentazione della domanda online il richiedente si avvalga di un'attestazione ISEE minorenni che contenga annotazioni di omissioni/differenze apposte dall'INPS, le stesse verranno segnalate al richiedente, tramite l'indirizzo di posta elettronica indicato all'atto della presentazione della domanda online, con la richiesta di produrre, alternativamente, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione via email:
 - a) una nuova attestazione ISEE minorenni priva di annotazioni di omissioni/differenze che sostituisca quelle precedentemente acquisita;
 - b) una dichiarazione per giustificare le omissioni/differenze corredata della documentazione idonea a comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati nell'attestazione difforme.

¹ Tre anni di età intesi come anno di compimento del terzo anno di età e comunque fino all'entrata nella scuola dell'infanzia, tranne i casi di deficit o ritardo dello sviluppo del bambino.

3. Nel caso in cui il richiedente non provveda, nel termine indicato al comma 2, come previsto alle lett. a) e b), il voucher non sarà concesso.
4. Il servizio deve essere erogato da tate familiari iscritte al registro regionale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 19 maggio 2006, n. 11 (Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n.77 e 27 gennaio 1999, n. 4).

Art. 4 Modalità di presentazione della domanda e periodo di erogazione

1. Il beneficiario del voucher presenta la domanda, esclusivamente su apposita piattaforma informatica digitale all'insorgere della necessità, alla struttura competente del Dipartimento politiche sociali, pena l'inammissibilità della stessa.
2. Il voucher è concesso con provvedimento del dirigente della struttura competente e decorre:
 - a) dal primo giorno del mese di acquisizione della domanda online nel caso in cui l'inserimento del minore sia avvenuto nello stesso mese o nei mesi antecedenti alla data di acquisizione della domanda;
 - b) dalla data di inserimento del minore nel caso in cui la data di acquisizione della domanda sia precedente all'inserimento;
3. Il voucher viene concesso fino alla fine del secondo mese successivo alla data di scadenza dell'attestazione ISEE minorenni o alla scadenza del contratto stipulato con la tata familiare, se in data anteriore.
4. Non è possibile presentare più domande contemporaneamente per il medesimo minore.

Art. 5 Tariffario del servizio di tata familiare

1. Ai fini del riconoscimento del voucher, la percentuale di contribuzione sarà applicata sulle seguenti tariffe orarie massime:

N. ORE MENSILI DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO	COSTO ORARIO MASSIMO AMMISSIBILE PER IL RIMBORSO SU BASE ISEE MINORENNI
FINO A 65 ORE	10,50 euro
DA 66 A 85 ORE	9,95 euro
DA 86 A 110 ORE	9,35 euro
DA 111 A 150 ORE	8,75 euro
DA 151 A 190 ORE	8,20 euro
SOPRA LE 190 ORE	7,60 euro

Art. 6 Determinazione della misura del voucher

1. Il voucher regionale viene calcolato in base al costo effettivo del servizio reso dal quale viene

detratto l'importo del *Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione* rilasciato da INPS ai sensi della normativa vigente. Tale detrazione viene effettuata tenendo conto del beneficio effettivamente spettante al nucleo richiedente indipendentemente dalla modalità di erogazione del bonus al beneficiario.

2. Il valore del voucher regionale è determinato sull'importo risultante di cui al comma precedente applicando le percentuali stabilite in relazione alle fasce ISEE minorenni in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, riferito al minore per cui è stata richiesta la prestazione, secondo le percentuali nella tabella sotto riportata.

FASCIA	ISEE MINORENNI	VOUCHER 1° FIGLIO	VOUCHER NEL CASO IN CUI CI SIANO PIÙ FIGLI AD USUFRUIRE DEL SERVIZIO
1	0 - 16.000,00	100%	100%
2	16.000,01- 20.000,00	95%	100%
3	20.000,01- 28.000,00	90%	95%
4	28.000,01-35.000,00	85%	90%
5	35.000,01-50.000,00	70%	75%
6	oltre 50.000,01	50%	55%

3. Nei casi in cui a usufruire del servizio di tata familiare siano contemporaneamente due o più bambini, in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, facenti parte dello stesso nucleo familiare, alla percentuale di voucher del secondo o terzo figlio viene applicata una maggiorazione del 5%, limitatamente al periodo di iscrizione dei figli.
4. Le spese sostenute per i pasti consumati dai bambini presso il servizio di tata familiare sono ammesse a rimborso nella misura onnicomprensiva giornaliera pari a euro 2,00.
5. A decorrere dall'inizio dell'anno socio-educativo, in caso di assenze dal servizio, il voucher è concesso per l'intero importo per i primi 12 giorni, per i successivi 12 giorni è, invece, riconosciuto il voucher con una riduzione del 50%. Se il servizio è erogato anche nei giorni festivi, il riconoscimento del voucher è pari a 13 giornate gratuite e 13 con una riduzione del voucher pari al 50%.
6. Le giornate di assenza sono proporzionate al periodo di inserimento nell'anno socio-educativo di riferimento.
7. In caso di assenza prolungata per malattia, debitamente giustificata, e a seguito dell'esaurimento dei 24 giorni complessivi di cui precedente punto 5, il voucher concesso verrà ridotto al 40% del suo valore per un periodo massimo di 30 giorni nell'anno socio-educativo. Trascorso tale periodo non verrà più riconosciuto il voucher regionale.

Art. 7 Modalità di erogazione del voucher

1. La struttura regionale competente, dopo aver acquisito telematicamente i valori

dell'attestazione ISEE dalla banca dati dell'INPS e verificato i requisiti di cui agli artt. 2 e 3, provvede, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, a comunicare al richiedente, con messaggio in inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, la percentuale di voucher spettante sulla base dell'ISEE minorenni e a consegnare al soggetto che esercita la responsabilità genitoriale la smart card ricaricabile.

2. Nella fattura deve essere esplicitato l'importo dovuto dal soggetto che esercita la responsabilità genitoriale, l'importo del bonus Inps spettante e l'ammontare del voucher registrato sulla tessera ricaricabile.
3. A seguito di rendicontazione mensile presentata dalla tata familiare entro il giorno 15 del mese successivo al mese di fruizione del servizio fatturato e dei report forniti dal circuito, la struttura regionale competente, verificata l'ammissibilità delle spese, provvede, con apposito atto ed entro due mesi dalla data di trasmissione dei suindicati report, alla concessione del voucher e alla liquidazione del rimborso del voucher direttamente al soggetto fornitore del servizio di voucher elettronici.
4. La tata familiare provvede alla gestione dei dati di fatturazione (prefattura elettronica) al fine di ottenere il rimborso del contributo regionale dal soggetto fornitore del servizio di voucher elettronici.

Art. 8 Aspetti procedurali diversi

A. Valutazione delle domande

1. Le domande, compresi i rinnovi, sono istruite in ordine cronologico determinato dalla data acquisizione sul sistema informativo dedicato.

B. Procedimento amministrativo

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi della l.r. n. 19/2007, è il Dirigente della struttura assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati.
2. In attuazione dell'articolo 12 della l.r. n. 19/2007, viene inviata, attraverso la piattaforma informatica digitale dedicata, la comunicazione di avvio del procedimento al richiedente al momento dell'invio della domanda.
3. Il procedimento amministrativo è avviato alla data di protocollazione della domanda acquisita sulla piattaforma informatica e dovrà concludersi con il provvedimento di concessione del voucher da parte del responsabile di cui al precedente comma, entro 60 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, fatti salvi i casi di sospensione previsti dalle vigenti disposizioni normative.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 23 (silenzio assenso) della L.R. 19/2007 non si applicano ai procedimenti di cui alle presenti disposizioni come novellato dall'articolo 63 della L.R. 16/2010.

C. Variazioni

1. È facoltà del richiedente presentare entro il periodo di validità dell'ISEE una nuova attestazione qualora intenda far rivalere i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche a suo beneficio. Il voucher calcolato sulla nuova attestazione ISEE avrà decorrenza dal giorno di presentazione della nuova domanda sul sistema informativo dedicato.
2. L'erogazione del voucher è interrotta qualora il minore non frequenti più il servizio di tata familiare.

D. Rinnovi

1. Il valore dell'ISEE di cui alla lettera b), comma 1 dell'articolo 3, registrato dal sistema al momento dell'istruttoria della domanda, deve essere aggiornato alla scadenza. Il richiedente deve presentare una nuova DSU e rinnovare la domanda sulla piattaforma informatica entro il mese di febbraio di ciascuno anno, pena il mancato riconoscimento del voucher.
2. In caso di rinnovo della domanda sulla piattaforma informatica il voucher rideterminato decorrerà dal primo giorno del terzo mese successivo alla data di scadenza dell'attestazione ISEE minorenni. Oltre tale termine, il richiedente dovrà presentare una nuova domanda in modalità telematica con decorrenza del voucher di cui al comma 2, dell'articolo 4.
3. È facoltà del richiedente, in caso di mancato rinnovo, presentare una nuova domanda in modalità telematica con la decorrenza del voucher di cui al comma 2, art. 4.

E. Motivi di esclusione

1. Non sono ammesse le domande nel caso in cui:
 - a) il minore non possieda i requisiti previsti per l'accesso ai servizi di prima infanzia, di cui all'articolo 1, comma 2, dell'allegato della DGR 1564/2015, dell'allegato della DGR 1564/2015;
 - b) il soggetto che esercita la responsabilità genitoriale e il minore non siano residenti in Valle d'Aosta;
 - c) il soggetto che esercita la responsabilità genitoriale non sia l'intestatario del contratto stipulato con il servizio di tata familiare di riferimento e delle fatture mensili;
 - d) in sede di istruttoria della domanda, il sistema non rilevi una valida DSU di cui al comma 1 dell'articolo 5;
 - e) siano presentate da tate familiari che abbiano tra i loro utenti i propri figli;
 - f) siano presentate con modalità diverse da quelle indicate nelle presenti disposizioni applicative.

F. Clausole particolari

1. Non è effettuato il rimborso del voucher alla tata familiare in mancanza di presentazione della documentazione idonea all'erogazione del contributo.
2. Non è concesso il voucher nel caso in cui una tata familiare abbia tra i suoi utenti i propri figli.
3. In caso di passaggio da un servizio di tata familiare ad un altro per qualsiasi motivo, di variazione dei dati contrattuali (contraente e durata del contratto) e di modifica dell'intestatario delle fatture, intervenuti successivamente alla data di presentazione della domanda, il beneficiario stesso deve presentare una nuova domanda con la decorrenza del contributo di cui all'art. 3, comma 1.

Art. 9 Obblighi delle tate familiari

1. Le tate familiari devono trasmettere alla struttura regionale competente, entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo al mese di fruizione del servizio, le fatture emesse mensilmente e i fogli presenze dei bambini, su modulo predisposto dalla struttura regionale competente e compilato in tutte le sue parti, di tutti gli utenti aventi diritto al voucher.
2. Nel caso in cui la documentazione di spesa (fatture e fogli presenze) sia trasmessa, senza giustificati motivi, oltre il termine indicato al comma 1, la procedura di rimborso alla tata familiare dal soggetto fornitore del servizio di voucher elettronici sarà sospesa fino alla

presentazione della suddetta documentazione.

Art. 10 Controlli e revoche

1. Nel caso in cui sia accertata, a seguito di controlli, l'inesistenza, la parzialità e la cessazione delle condizioni che hanno determinato l'accesso al voucher, il dirigente della struttura competente provvede alla revoca dello stesso, all'attivazione della procedura per il recupero delle somme indebitamente erogate ed eventualmente, ove se ne ravvisino gli estremi, alla segnalazione all'autorità giudiziaria competente.
2. In caso di benefici erogati e non spettanti, la struttura competente può operare compensazioni, fino alla concorrenza di quanto dovuto, a carico delle successive erogazioni.

Art. 11 Tutela della privacy

1. Il trattamento dei dati da parte della Regione Valle d'Aosta, a seguito delle presenti direttive, avverrà nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.